

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 8553 33.11.2020 del 15 maggio 2020 / Pos. Coll. e Coord. n. 4

Oggetto: Applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.

Assessore regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati
(rif. nota 17 marzo 2020, n. 22123)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente su una questione concernente l'applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, rubricato "*Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di Bonifica*".

Al fine di fornire elementi utili per ricostruire la vicenda, codesta Amministrazione espone che i Consorzi di Bonifica, per avviare e gestire la campagna irrigua stagionale, assumono annualmente "*lavoratori a tempo determinato beneficiari di garanzie occupazionali, ai sensi delle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010 e s.m.i.*", nei limiti delle previsioni di spesa del capitolo 147320 del bilancio Regione Siciliana, così denominato: "*Somma destinata ai Consorzi di Bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali*".

Rappresenta, inoltre, che negli ultimi anni un notevole numero di lavoratori, beneficiari di garanzie occupazionali, in virtù di sentenze – *ex se* provvisoriamente esecutive – pronunciate all’esito di contenziosi dagli stessi instaurati, sono transitati “*nei ruoli a tempo indeterminato dell’Ente di appartenenza conservando il diritto di usufruire dei benefici di cui alle LL.RR. n. 4/06 e n. 14/10, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 della L.R.16/17 (Capitolo 147320)*”.

Con riferimento ad alcuni lavoratori titolari di garanzie occupazionali che hanno ottenuto in via definitiva, a seguito di pronunce della Suprema Corte, la conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa ha chiesto a codesto Dipartimento “*il contributo di cui alla L.R. n. 49/81 e s.m.i., disponibile sul capitolo 147303 del bilancio della Regione Siciliana*”.

Viene chiarito, al riguardo, che il contributo di cui all’articolo 2 della L.R. n. 106/1977, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 49/1981 ed ulteriormente modificato dall’articolo 6, comma 1, della L.R. n. 8/2017, “*è stabilito nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza*”.

A tal proposito, codesto Dipartimento riferisce di aver invitato il Consorzio a rimodulare la richiesta del contributo 2020 per le finalità di cui alla L.R. 49/81 e s.m.i., non potendo usufruire per i suddetti lavoratori dei benefici di cui alle LL.RR. n. 49/81, n. 4/06 e n. 14/10 e n. 16/17, art. 8, comma 7, per cui, allo stato attuale, gli stessi resterebbero “*a totale carico del bilancio dell’Ente di appartenenza*”.

Il Segretario territoriale della Filbi-UIL che, con riferimento ad alcuni lavoratori - “*ai quali a seguito di sentenze della Corte di Cassazione, è stato definitivamente riconosciuto il passaggio <a tempo indeterminato>*” - ha invitato codesto Dipartimento

a *“riesaminare l’applicazione del disposto di cui al comma 8”* del medesimo articolo 8, per chiarire la loro posizione lavorativa e consentire il corretto inserimento degli stessi negli elenchi del personale per i quali il Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa richiede il contributo per l’anno 2020.

Alla luce della sopra descritta richiesta, del predetto Segretario Territoriale, codesta Amministrazione ha espresso l’avviso che, dalla lettura del citato comma 8 dell’articolo 8 della l.r. n. 16/2017, *“i lavoratori in questione, titolari di garanzie occupazionali assunti definitivamente a tempo indeterminato, potrebbero usufruire dei benefici di cui all’art. 2 della L.R. n. 106/77 e s.m.i., quindi del contributo regionale disponibile sul capitolo 147303 integrato della corrispondente quota di finanziamento, pari a quella già riconosciuta ai singoli lavoratori nell’ambito, previa corrispondente riduzione del contributo regionale disponibile sul capitolo 147320”*.

In conclusione, alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede il parere di questo Ufficio *“sulla corretta applicazione del disposto di cui al comma 8 dell’art.8 della L.R. 16/17”*.

2. Al fine di esaminare la questione prospettata, giova ricostruire l’assetto giuridico-normativo di riferimento.

L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante *“Norme provvisorie in materia di bonifica”*, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49 e da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, prevede che *“L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto*

a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza”.

L'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, al comma 8, così dispone:

“Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai Consorzi di bonifica, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito, e previa corrispondente riduzione, della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione”.

Ciò premesso, codesto Dipartimento, a seguito di riesame del proprio orientamento, offre una lettura della suddetta disposizione, secondo la quale ai Consorzi di bonifica potrebbero essere erogati per i lavoratori assunti definitivamente a tempo indeterminato e già titolari di garanzie occupazionali, sia i benefici previsti dall'articolo 2 della l.r. n. 106/1977, disponibili sul capitolo 147303, sia la corrispondente quota di finanziamento in misura pari a quella già riconosciuta ai singoli lavoratori nell'ambito e, in merito a tale interpretazione, chiede il parere dello Scrivente.

3. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

Dal quadro normativo sopra delineato emerge che i Consorzi di bonifica usufruiscono annualmente di risorse gravanti sul bilancio regionale, in proporzione alle spese sostenute dagli stessi per il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, oltreché alla quota a carico dei consorzi per le

pensioni dovute al personale in quiescenza (capitolo 147303), nonché di contributi per l'assunzione dei lavoratori stagionali, titolari di garanzie occupazionali, ai sensi delle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010 (capitolo 147320).

Il legislatore regionale, con il più volte citato articolo 8, comma 8, della l.r. n. 16/2017 ha stabilito che, nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di rapporti di lavoro cui si applicavano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai Consorzi di bonifica, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito.

In sostanza, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 106/1977 è riferito alla spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato, già in servizio alla data del 31 dicembre 1980, ovvero per il personale in quiescenza, mentre quello previsto per i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali non potrebbe più essere erogato nell'ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, in assenza del succitato articolo 8, comma 8, che ne ha espressamente autorizzato il trasferimento, in aggiunta al contributo annuale di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106.

Tale ultimo inciso pare possa essere interpretato nel senso di includere la quota di finanziamento riconosciuta per tale categoria di lavoratori, in misura pari agli oneri già a carico della Regione, nel contributo erogato annualmente ai Consorzi di bonifica come concorso alla spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato e per le pensioni dovute al personale in quiescenza.

Una diversa lettura della norma in esame non appare sostenibile alla luce della previsione contenuta nella medesima disposizione, secondo cui *“dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione”*.

L'apposizione della clausola di c.d. <invarianza finanziaria> offre, infatti, un ulteriore ausilio interpretativo, laddove si consideri che, qualora si intenda quantificare il contributo ex articolo 2 della l.r. n. 106/1977, includendo nella base di calcolo anche il suddetto personale, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, si determinerebbero nuovi e maggiori oneri finanziari, per i quali mancherebbe la relativa copertura, non avendo il legislatore indicato i mezzi per farvi fronte.

In ordine al significato da attribuire alla predetta clausola, si segnala un orientamento della giurisprudenza contabile meritevole di adesione, secondo cui *“disposizioni siffatte da un lato vogliono affermare che la legge in cui sono inserite non comporta effetti finanziari di aggravio della finanza pubblica – così da adempiere il precetto di cui all'art. 81, comma 3, Cost. (“Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”) – dall'altro sono dirette alle amministrazioni, cui spetta il compito di dare attuazione agli obiettivi della legislazione, affinché provvedano con le risorse finanziarie ordinarie di cui possono disporre”*¹.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

¹ Cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 39/2016/PAR, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 127/2017/PAR.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Margherita Sanfratello*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993